

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

La Parte Speciale di questo Modello è articolata in sezioni, corrispondenti ai singoli gruppi di reati richiamati dal Decreto.

Ciò in quanto, a differenza di altre realtà imprenditoriali, Rai S.p.A. ha ritenuto comunque opportuno **prendere in considerazione i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore.**

(Omissis)

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui Rai S.p.A. è portatrice, anche alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 2.1 della Parte Generale.

Ogni Sezione è composta da quattro paragrafi:

- **il primo è dedicato alla descrizione delle “Fattispecie criminose rilevanti”**: il taglio “operativo” del Modello induce a dare spazio, in questa sede, alla configurazione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, in quella che è la realtà peculiare dell'Ente.

Per quanto concerne il testo normativo e l'analisi di ogni singola fattispecie di reato, invece, si rimanda al Commentario allegato (all.1), in cui sono affrontati i principali problemi teorico-interpretativi posti dalle disposizioni in esame.

(*Omissis*)

- **Un secondo paragrafo è volto alla “Identificazione dei processi e delle aree sensibili”**: alla luce dell’attività di “analisi dei rischi”, svolta in conformità a quanto prescritto dall’**art. 6, comma 2 lettera a)** del D.Lgs. 231/2001, è stato possibile evidenziare le strutture aziendali coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

Nel Modello vengono anche indicati i processi sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un’elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento di “analisi dei rischi”.

- **Un terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai “Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali”**: i primi ovvero i “**Principi di comportamento**” sono volti a richiamare l’osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello (cfr. paragrafo 2.5 della Parte Generale), al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati.

La parte relativa ai “**Principi di attuazione dei processi decisionali**” è, invece, finalizzata a dettare gli “*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire*”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all’**art.6, comma 2 lettera b)** del Decreto.

E’ di tutta evidenza la centralità di questa parte del Modello, finalizzata a modulare concretamente, sebbene per principi, l’agire sociale.

In questo paragrafo sono inoltre richiamati i protocolli e le procedure già esistenti nell'Azienda, ovvero elaborati in occasione dell'adeguamento alle prescrizioni legislative che ci occupano, in quanto idonei a scongiurare la commissione dei reati di cui al Decreto.

A questo proposito, occorre rilevare come il Modello di Organizzazione e di Gestione si integri nel sistema di “*Governance*” adottato dalla Capogruppo, ispirato alle *best practice* internazionali in materia (come visto nel paragrafo 2.4 della Parte Generale), del quale saranno indicate le componenti principali nel successivo paragrafo 2.

Il Modello è stato elaborato tenendo anche conto delle indicazioni fornite nelle *Linee Guida* emanate da *Confindustria*.

- **Un quarto paragrafo contiene infine l'indicazione di principi finalizzati alla individuazione di una organizzazione interna** diretta a fornire un idoneo supporto all'attività dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo all'istituzione della figura del “Responsabile Interno” e alla redazione delle “Schede di Evidenza”.

(*Omissis*)

2. Il sistema di *Governance*

Rai S.p.A., quale Capogruppo, ha adottato - a garanzia della completa realizzazione della propria missione istituzionale e dello sviluppo aziendale sul libero mercato, in un contesto di corretta conduzione degli affari - un modello di “*Governance*” articolato nei seguenti sub-sistemi:

- Organizzazione del Gruppo e definizione dei processi integrati

- Procedure per l'attribuzione delle deleghe e delle procure
- Pianificazione pluriennale, budget, reporting e controllo di gestione
- Piano degli investimenti
- Gestione delle risorse finanziarie
- Procedure operative e normative interne

2.1 Organizzazione del Gruppo e definizione dei processi integrati

(Omissis)

Il sistema organizzativo adottato risponde - oltre che a esigenze di coordinamento e sinergia, proprie di un Gruppo articolato e complesso quale quello Rai - a criteri di separazione delle funzioni in potenziale conflitto di interessi e di responsabilità dell'azione individuale; elementi questi caratterizzanti ogni efficace sistema di controllo interno.

2.2 Procedure per l'attribuzione delle deleghe e delle procure

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

(Omissis)

2.3 Pianificazione pluriennale, budget, reporting e controllo di gestione

Il sistema di pianificazione pluriennale, *budget* e controllo di gestione costituisce un elemento qualificante della *Governance* di Gruppo.

(Omissis)

2.4 Piano degli investimenti

La pianificazione strategica degli investimenti costituisce un ulteriore elemento di *Governance* del Gruppo.

(Omissis)

2.5 Gestione delle risorse finanziarie

Rai S.p.A., che ha in uso un sistema di controllo delle uscite e delle entrate coerente con le disposizioni legislative in materia, adotta un sistema accentrato delle risorse finanziarie associato alla preventivazione dei flussi a breve termine del Gruppo.

(Omissis)

2.6 Procedure operative e normative interne

Le procedure e le normative interne sono caratterizzate da un'adeguata formalizzazione e dalla separazione delle funzioni che possano essere in conflitto di interesse tra loro o non idonee a garantire un controllo indipendente.

(Omissis)

SEZIONE “A”: ART. 24 DEL DECRETO (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”)

1. Fattispecie criminose rilevanti

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

(Omissis)

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

All’esito dell’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili:

2.1 Richiesta e utilizzo dei contributi pubblici

(Omissis)

2.2 Attività negoziali con soggetti pubblici

(Omissis)

2.3 Attività relative all'utilizzazione di sistemi informatici o telematici

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

3.1 Principi di comportamento

Preliminarmente appare il rinvio all'osservanza di quanto stabilito nel Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'**art. 24** del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;
- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti

amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne vincitori;

- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie.

3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

3.2.1 Principi di carattere generale

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- previsione di operatori diversi nelle seguenti fasi/attività del processo:
 1. redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento o della sovvenzione alla Pubblica Amministrazione competente;
 2. controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
 3. realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 4. predisposizione dei rendiconti dei costi;
- formale identificazione del soggetto deputato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna operazione sensibile;
- nel caso di produzione o diffusione di trasmissioni o programmi finanziati o cofinanziati da Enti pubblici, divieto di ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di ausilio alla realizzazione delle produzioni fuori dei casi di stretta necessità. Ciò al fine di evitare interposizioni di soggetti che, anche in concorso con persone interne all'ente, possano trarre vantaggio illecitamente, dalla realizzazione di programmi di interesse

pubblico, ad esempio ottenendo sovvenzioni per attività già finanziate o che non le richiedono;

- nomina da parte del Vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un Responsabile interno per ogni operazione a rischio (cfr. *infra* paragrafo 4);
- effettuazione di verifiche informatiche periodiche, allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno la libera disponibilità di mezzi informatici aventi contatti con l'esterno (trasmissione telematica dei dati, in modo particolare se corredata di autenticazione o firma digitale; invio di "file" prodotti da elaborazioni "on line", etc.);
- corretta politica delle "password", degli accessi e degli altri strumenti informatici.

3.2.2 Principi relativi alla "Richiesta e utilizzo dei contributi pubblici"

(Omissis)

3.2.3 Principi relativi allo svolgimento delle "Attività negoziali con soggetti pubblici"

(Omissis)

4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza

4.1 Ruolo dei Responsabili Interni

I Responsabili Interni, designati nell'ambito delle Direzioni per ciascuna attività a rischio e nominati formalmente dalla Direzione Generale secondo i criteri più avanti descritti, costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

I Responsabili Interni:

- a) vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono i soggetti referenti;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;

(Omissis)

4.2 Criteri di nomina dei Responsabili Interni

(Omissis)

4.3 Redazione delle Schede di Evidenza

(Omissis)

SEZIONE “B”: ART. 25 DEL DECRETO (“Concussione e corruzione”)

1. Fattispecie criminose rilevanti

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per un atto d' ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio (art. 319 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

(Omissis)

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

All’esito dell’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili:

2.1 Attività istituzionali

(Omissis)

2.2 Attività negoziali con soggetti pubblici

(Omissis)

2.3 Attività di pubblico servizio

(Omissis)

2.4 *Compliance* a norme e regolamenti di settore

(Omissis)

2.5 *Compliance* a norme e regolamenti generali

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

3.1 Principi di comportamento

Anche la presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto inoltre obbligo di:

- osservare tutte le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurare e mantenere, nello svolgimento di tutte le attività relative al pubblico servizio, rapporti con i terzi informati a criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l'imparzialità della funzione svolta.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'**art. 25** del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- fare ricorso a consulenti esterni, qualora l'attività richiesta possa essere

svolta da dipendenti dell'Ente; ovvero in assenza di una comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici, reperibili solo al di fuori dell'Azienda;

- riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare prestazioni in favore dei partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo che nel caso di acquisti di modico valore o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o a indurle ad assicurare vantaggi per l'Azienda.

Per quanto riguarda in generale i processi caratterizzati da rapporti diretti con soggetti pubblici o che vedono Rai S.p.A. come pubblico agente dovranno inoltre essere rispettati i seguenti protocolli:

- ai dipendenti, agli organi sociali, ai consulenti ed ai partner che intrattengono rapporti con la P.A. per conto Rai deve esser formalmente conferito potere in tal senso (con apposita procura scritta, per i dipendenti e gli Organi Sociali; ovvero con clausola nel contratto di *service* o di consulenza o di partnership, per gli altri soggetti indicati);
- di qualunque criticità o conflitto di interesse ipotizzabile nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
- i contratti di Rai S.p.A. con fornitori e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i fornitori ed i partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo

specifica procedura, in linea con quanto previsto dalle “*Disposizioni interne per la stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi*”;

- in occasione della stipulazione di contratti con i fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro; verifiche tributarie; verifiche INPS, ecc.), Rai S.p.A. deve individuare i dipendenti incaricati di gestire i rapporti e fornire ogni informazione ai soggetti che effettuano la verifica. Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenzi criticità, l’ Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- per ogni operazione a rischio il Vertice aziendale o il Dirigente delegato deve nominare un Responsabile Interno (cfr. paragrafo 4).

3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

(Omissis)

3.2.5 Principi relativi ai processi strumentali alla commissione dei reati di cui all’art. 25 del Decreto

Il D. Lgs. 231/2001 conferisce autonomo rilievo all'attività di gestione delle risorse finanziarie, nel presupposto implicito che le stesse costituiscano il mezzo attraverso il quale possa realizzarsi la fattispecie corruttiva. Nella predisposizione del presente Modello si è tuttavia ritenuto opportuno adottare una nozione estesa di "strumentalità" in modo da ricomprendervi anche altre attività che potrebbero prestarsi a usi illeciti.

In quest'ottica pertanto possono essere considerati processi sensibili:

- la gestione delle risorse finanziarie;
- la gestione delle risorse umane, nell'ambito della quale assumono particolare rilievo le assunzioni del personale, a tempo sia indeterminato, che determinato;
- l'approvvigionamento di altre risorse, nell'ambito del quale rileva in particolare l'affidamento di consulenze.

La gestione dei suddetti processi deve essere informata ai seguenti principi:

1. Assunzione del personale

(Omissis)

2. Gestione delle risorse finanziarie

(*Omissis*)

3. Affidamento di consulenze

Per l'assegnazione delle consulenze ciascuna Direzione deve osservare le disposizioni interne per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori.

4. Trasmissione di pubblicità occulta

Si è considerata inoltre possibile attività strumentale “*sui generis*” la cosiddetta “pubblicità occulta”, per l'astratta possibilità di procacciare in questo modo fondi extra gestione, ovvero di costituire essa stessa una forma di “utilità” rilevante per le fattispecie in esame.

In questa sede si rimanda pertanto alle linee di condotta emanate da Rai per evitare comunicazioni pubblicitarie occulte.

4. Organizzazione interna a supporto dell' Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della sezione “A”.

SEZIONE “C”: ART. 25 BIS DEL DECRETO (“Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo”)

1. Fattispecie criminose rilevanti

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

3.1 Principi di comportamento

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'**art. 25 bis** del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- manipolare in alcun modo monete, valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate.

3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

(Omissis)

4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della sezione "A".

SEZIONE “D”: ART. 25 TER DEL DECRETO (“Reati societari”)

1. Fattispecie criminose rilevanti

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 2623 c.c.); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

(Omissis)

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

3.1 Principi di comportamento

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'**art. 25 ter** del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà

assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

(Omissis)

E' fatto obbligo, inoltre, di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato e operando altresì in modo da prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario.

Infine, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate, fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione

- delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte dei soggetti a ciò deputati;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
 - pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
 - omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o del Gruppo;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espresa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche atteggiamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

(Omissis)

SEZIONE “E”: ART. 25 QUATER DEL DECRETO (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”)

1. Fattispecie criminose rilevanti

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); altri delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali, o posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di New York del 1999.

(Omissis)

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

3.1 Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quater* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 *bis* c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- stipulare qualsiasi tipo di contratto o avere rapporti commerciali, di collaborazione o di diverso tipo con le associazioni in parola;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazioni di fondi, anche indirette, senza il previo esperimento di una idonea istruttoria.

(Omissis)

3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

(Omissis)

4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della sezione "A".

SEZIONE “F”: ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO (“Delitti contro la personalità individuale”)

1. Fattispecie criminose rilevanti

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

(Omissis)

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione obbliga, inoltre, a:

- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, con i colleghi, nonché con gli utenti, un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall'Azienda in modo conforme alla normativa, anche aziendale.

Si prevede, inoltre, l'espreso divieto, per tutti i destinatari del modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall'art. 600 c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti

sessuali con minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni in cambio di denaro o altra utilità economica;

- realizzare materiale pornografico mediante lo sfruttamento di minori, ovvero distribuirlo, divulgarlo, pubblicizzarlo in qualsiasi forma o detenerlo;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone, ovvero indurle, con qualsiasi modalità, a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato;
- acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù.

(Omissis)

4. Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della sezione "A".

SEZIONE "G": ART .25 SEXIES DEL DECRETO (Abusi di mercato)

1. Fattispecie criminose rilevanti

Abuso di informazioni privilegiate (art.184 D.Lgs. n.58/1998); Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).

(Omissis)

2. Identificazione dei processi e delle aree sensibili

(Omissis)

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

3.1 Principi di comportamento

La presente Sezione rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espreso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'**art.25 sexies** del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto è fatto obbligo di:

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- osservare le norme di legge, nonché quelle di grado secondario e deontologiche, che garantiscono la correttezza dell'informazione resa dai giornalisti.

3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

(Omissis)

- **Organizzazione interna a supporto dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto attiene all'organizzazione interna si rinvia al contenuto del paragrafo 4 della Sezione "A".